

Pubblicato il 31/08/2021

Sent. n. 5658/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2019, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. [omissis], con il quale il Comune di Massa Lubrense ha disposto “*il divieto di inizio e/o di prosecuzione dell'attività di cui alla d.i.a., (ora s.c.i.a.) in oggetto e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della stessa*”;

b – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Cesira Casalanguida in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all'art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - [omissis] ricorrente è proprietaria di un complesso alberghiero denominato "[omissis]", sito in Massa Lubrense (NA), [omissis], e distinto in catasto al foglio [omissis] p.lla n. [omissis], sub [omissis].

Ha premesso:

- di voler procedere all'esecuzione di lavori per la realizzazione: di “*un vano tecnico ascensore posto alle spalle della struttura tale da creare un collegamento verticale diretto tra la zona ristorante, posta al piano rialzato, il primo piano, il terrazzo a livello del secondo piano e quello di copertura*” al dichiarato scopo di superare le barriere architettoniche”; di “*una piscina a sfioro di medie dimensioni, formante con l'ampio terrazzo – solarium esistente un tutt'uno*” al dichiarato scopo “di

migliorare la funzionalità della struttura alberghiera e di aumentarne e consolidarne gli elementi di attrazione della offerta turistica”;

- di aver pertanto presentato, in data [omissis], istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, rilasciata dal Comune previo parere favorevole della Soprintendenza, in data [omissis];

- di aver, quindi, depositato apposita d.i.a., prot. n. [omissis], cui era seguita richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, con nota del [omissis], riscontrata con nota in data [omissis];

- il Comune di Massa Lubrense, con nota prot. n. [omissis], notificata in data [omissis], aveva poi disposto *"il divieto di inizio e/o di prosecuzione dell'attività di cui alla d.i.a., (ora s.c.i.a.) in oggetto e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della stessa"*.

2. - Avverso il suddetto provvedimento la [omissis] ha dunque proposto il presente ricorso, deducendo la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto plurimi profili.

Ha censurato l'operato dell'amministrazione, in particolare, per aver inibito interventi volti all'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche che, secondo la sua prospettazione, non comporterebbero alcun incremento di volume e/o superficie.

3. - Il Comune di Massa Lubrense si è costituito in giudizio in data 1 febbraio 2020 e ha depositato memoria in data 27 febbraio 2020.

Le parti hanno successivamente depositato memorie a sostegno delle reciproche posizioni.

4. - Rinunciata la cautelare, all'esito della pubblica udienza del 17 dicembre 2020 è stata disposta una verifica con ordinanza n. [omissis], le cui risultanze sono state trasfuse in una relazione depositata in data 18 maggio 2021 dal nominato verificatore, Direttore del Servizio Trasformazioni Edilizie del Comune di Salerno, arch. Maria Maddalena Cantisani.

La ricorrente, in data 3 giugno 2021, ha depositato copia della S.C.I.A. prot. [omissis] avente ad oggetto la realizzazione di un ascensore esterno.

Sono seguite le memorie e le repliche delle parti costituite.

5. - Alla pubblica udienza del 14 luglio 2021, svoltasi da remoto in video-collegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. - La ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione, del Provvedimento di cui alla nota prot. n. [omissis], con il quale il Comune di Massa Lubrense ha disposto *«il divieto di inizio e/o prosecuzione dell'attività» di cui alla DIA prot. n. [omissis] e «la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della stessa».*

6.1. - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in particolare, degli artt. 19 e ss. della L. n. 241/90 e art. 9 del R.U.E.C. (regolamento urbanistico edilizio comunale), oltre all'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ed erroneità manifesta.

Contesta il presupposto su cui si fonda il gravato provvedimento, secondo cui l'intervento in oggetto comporterebbe *"un considerevole incremento dell'altezza del fabbricato attraverso la realizzazione di nuove volumetrie fuori terra"*, lamentandone la genericità ed escludendone la fondatezza.

Censura ciascuno dei singoli rilievi opposte, ovvero sulla realizzazione:

a – di *"un primo solaio piano, in sostituzione dell'attuale tettoia in lamiera e nella messa in opera di un infisso a nastro nello spazio compreso tra tale nuovo solaio e la sommità del parapetto lato monte"*;

b – *«di un ampio locale definito "volume tecnico" posto al di sopra della suddetta area"*;

c – *"di una piscina e relativa area attrezzata sulla copertura di quest'ultimo».*

La ricorrente sostiene che si tratti di interventi privi di rilevanza urbanistico – edilizia (da qualificare come di edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001), che non comportano alcun incremento volumetrico; esclude, in ogni caso, quanto al punto a), la modifica del porticato presente al piano rialzato o delle dimensioni e delle forme delle aperture esistenti; sul punto b) richiama l'art 9 del R.U.E.C. (sub x) per sostenere l'irrilevanza, ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi, delle opere e

delle installazioni finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche; quanto al punto c), sostiene la natura pertinenziale della piscina a servizio della struttura ricettivo – alberghiera, su area già pavimentata, inidonea a determinare un incremento volumetrico; circa il locale sottostante la piscina, invece, ne sostiene la natura di volume tecnico a servizio della struttura, in quanto destinato ad ospitare le apparecchiature necessarie al ricircolo ed al trattamento dell'acqua contenuta appunto nella piscina.

6.2. - Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, in particolare, degli artt. 3 e ss. della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 19 della medesima legge, oltre all'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ed erroneità manifesta.

La ricorrente esclude la sussistenza della carenza documentale rilevata dall'amministrazione riferita, in particolare, alla mancanza: - "*dell'attestazione del versamento dei relativi oneri*" e "*della relazione tecnica ed i chiarimenti forniti dall'Ing. [omissis]*". Nega che la suddetta documentazione, in particolare, quella riferita al versamento degli oneri rientri tra quella richiesta dall'art. 19 l. 241/1990, ai fini del consolidamento della d.i.a.

Afferma di aver depositato la relazione tecnica e dei chiarimenti.

6.3. - Con il terzo motivo di ricorso censura l'avversato provvedimento per violazione dell'art. 19 – comma 3 della L. n. 241/1990, per non avere l'amministrazione seguito l'iter procedimentale di cui alla suddetta norma, concedendo, qualora necessario, un termine per conformare l'attività edilizia intrapresa.

6.4. - Deduce, altresì, con il quarto motivo di ricorso, la violazione dell'art. 10 *bis* l. 241/1990, per avere il Comune adottato il provvedimento finale senza comunicazione preventiva dei presunti motivi ostativi, precludendo la sua partecipazione al procedimento.

6.5. - Con il quinto motivo di ricorso lamenta il difetto di istruttoria e motivazione, mentre con l'ultimo motivo di ricorso contesta all'amministrazione di non aver considerato che le prescrizioni urbanistiche ed edilizie di zona consentono la realizzazione di interventi del tipo oggetto di contestazione.

7. - Il Comune di Massa Lubrense ha argomentato sulle ragioni poste a sostegno della legittimità di quanto disposto con il provvedimento impugnato.

7.1. - Avverso il primo motivo di ricorso, nel rilevare che gli interventi consistono nella sostituzione di una tettoia a lamiera con un solaio in cemento, nella realizzazione di un manufatto esterno all'edificio principale e di una piscina, ha sostenuto che ciascuna delle opere determina un mutamento stabile dei luoghi, della sagoma e del prospetto dell'edificio con conseguente aumento della volumetria. Ha richiamato le preclusioni derivanti dal vigente P.R.G. il quale, per la zona interessata dall'intervento, tipizzata come D/2, consente soltanto manutenzione ordinaria, straordinaria, e la ristrutturazione edilizia, però senza alcun incremento di volumi.

Ha rilevato la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della sussistenza dei presupposti per poter definire come volume tecnico il progettato ascensore esterno.

Ha affermato la necessità in ogni caso, del previo rilascio del permesso di costruire per le opere oggetto di controversia.

7.2. - Ha replicato ai motivi secondo e terzo di ricorso, rilevando che l'inibizione dei lavori oggetto di SCIA scaturiva dalla riscontrata assenza di conformità urbanistica dell'intervento, ritenuta non sanabile neanche per effetto dell'adeguamento del progetto, atteso l'assoggettamento dell'intervento al previo rilascio di permesso di costruire.

Sulla tempistica per l'esercizio del potere inibitorio, la difesa della civica amministrazione ha evidenziato il ritardo della ricorrente a fronte della richiesta di integrazione documentale, formulata dagli uffici del Comune in data 21.11.2016 e riscontrata dall'istante soltanto il 7.8.2018, cui è poi seguito il provvedimento impugnato il 13.8.2018.

7.3. - Con riferimento al quarto motivo di ricorso ha negato la violazione della norma procedimentale relativa alla comunicazione di preavviso di rigetto (art. 10 *bis* l. 241/1990), la cui applicazione sarebbe esclusa sia dalla natura vincolata del provvedimento adottato, sia dalla peculiarità del procedimento

derivante dalla dichiarazione di inizio attività, volto alla verifica e controllo previsti dalle norme in materia di D.I.A. e S.C.I.A.

7.4. - Avverso i motivi quinto e sesto ha ribadito l'assenza della conformità degli interventi contestati allo strumento urbanistico vigente.

8. - La ricorrente con memoria del 26 novembre 2020 ha replicato alla difesa della civica amministrazione, escludendo principalmente il contestato aumento di superficie e di volumetria e ribadendo che gli interventi siano volti all'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche. Ha richiamato a supporto dell'asserita assentibilità delle opere l'art. 35 comma 3 delle N.T.A. del Comune di Massa Lubrense, riferita proprio agli interventi ammessi nella zona D2 e alle aree in cui insistono "volumi ricettivi esistenti".

Sui rilievi mossi avverso l'ascensore esterno dal Comune, la ricorrente, oltre a contestare quanto esposto nella avversa difesa in giudizio, poiché da intendersi quale tentativo di integrazione postuma della motivazione, ha rilevato che il collegamento verticale sarebbe possibile solo dall'esterno, oltre ad essere indispensabile per il superamento delle barriere architettoniche. Ha escluso l'assoggettamento a permesso di costruire della piscina, in quanto opera pertinenziale a servizio della struttura ricettivo – alberghiera, su area già pavimentata, così da non configurarsi la realizzazione di una maggiore volumetria.

8.1. - Con memoria depositata in data 10 giugno 2021 il Comune ha argomentato sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione, come sarebbe confermato anche dalla relazione finale di verifica depositata in data 18 maggio 2021 dal nominato verificatore Direttore del Servizio Trasformazioni Edilizie del Comune di Salerno, arch. Maria Maddalena Cantisani. Sarebbe, infatti, superabile, secondo la prospettazione della difesa della civica amministrazione, anche il rilievo del verificatore riferito alla realizzazione della piscina, secondo cui l'ente locale avrebbe dovuto contestare alla ricorrente la necessità dell'acquisizione di un p.d.c., ai fini della legittimità del provvedimento inibitorio gravato, in ragione della ritenuta inapplicabilità al caso di specie degli artt. 6 e 10 *bis* l. 241/1990 e del carattere vincolato del provvedimento impugnato, che determinerebbe l'applicabilità dell'art. 21 *octies*, comma 2, l. 241/1990.

8.2. - La ricorrente ha depositato memoria in data 11 giugno 2021 con cui ha sostenuto l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse per la parte riferita alla realizzazione dell'ascensore esterno, in ragione dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A. prot. [omissis], cui non sarebbe seguita alcuna diffida da parte del Comune. Ha ribadito le ragioni addotte a sostegno del ricorso per la restante parte, relativa agli ulteriori profili oggetto di controversia.

8.3. - Il Comune e la ricorrente hanno depositato memorie di replica, rispettivamente in data 21 e 23 giugno 2021.

Il Comune ha specificato, tra l'altro, che *"Il «volume tecnico» di cui al Provvedimento impugnato, non si riferisce all'impianto ascensore, bensì al volume tecnico posto al di sopra del solaio edificato in luogo della tettoia in lamiera. Detto locale, nella relazione tecnica, viene descritto necessario per l'alloggiamento delle macchine e degli impianti necessari al funzionamento della piscina"*.

La ricorrente si è opposta alle considerazioni sulle risultanze della verifica svolte dall'amministrazione ritenendo che la relazione deporrebbe a favore delle richieste e deduzioni articolate nel ricorso.

9. - Ricostruita la vicenda oggetto di contenzioso va, preliminarmente, rilevato che, in conformità alla richiesta di parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sulle censure articolate avverso la realizzazione dell'ascensore esterno, in ragione della sopravvenuta presentazione della S.C.I.A. prot. [omissis].

Pur risultando condivisibile quanto replicato sul punto dalla difesa della civica amministrazione circa la mancata elencazione dell'intervento in questione tra le opere oggetto dell'avversato divieto di inizio e/o prosecuzione dell'attività di cui alla D.I.A. prot. [omissis], in quanto l'unico volume tecnico, indicato al punto n. 2 degli interventi elencati sarebbe "un ampio locale" posto al di sopra del nuovo solaio di copertura, è altrettanto vero che la D.I.A., la cui attività è stata interdetta, ha ad

oggetto, oltre alla piscina e i locali ad essa collegati, anche la realizzazione dell'ascensore su cui peraltro la ricorrente ha articolato censure con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Sulla parte di controversia riferita alla realizzazione dell'ascensore, dunque, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. Giova, peraltro, per completezza rilevare che non risulta sollevato dal Comune alcun rilievo sulla sopravvenuta S.C.I.A. prot. [omissis], presentata in data [omissis].

10. - Per la restante parte il ricorso è infondato e, deve, pertanto, essere respinto.

L'immobile oggetto degli interventi controversi si trova in [omissis] del Comune di Massa Lubrense, ed è identificato al catasto con la p.lla [omissis]. La zona, secondo il vigente P.R.G. è tipizzata come D2 (insediamenti produttivi per attività turistico ricettiva esistente) e quale zona territoriale 4 ai sensi del PUT (Riqualficazione insediativa ed ambientale di 1°) (art. 17 L.R. 3535/87).

Oggetto della D.I.A. prot. [omissis], per la parte che resta da esaminare, è la realizzazione della piscina al di sopra del solaio da edificare in luogo di una originaria tettoia in lamiera. Tra detta piscina ed il solaio, è prevista la realizzazione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell'acqua contenuta nella piscina stessa.

10.1. - Dalle conclusioni contenute nella relazione finale di verifica, modificate in seguito al recepimento delle osservazioni di parte ricorrente, è emerso che:

- il volume tecnico *“non determina alcun incremento di volumetria, né può essere computato ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze. Esso, infatti, rientra nella nozione di volumi tecnici, tali da poter essere esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile essendo un volume strettamente necessario «(.....)a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile»”*;

- pur ritenendo che la realizzazione della piscina, consentita dal richiamato art. 35 delle N.T.A., dovesse essere richiesta con un'istanza di Permesso di Costruire, quale idoneo titolo *ad aedificandum*, in accoglimento dell'osservazione trasmessa dal consulente di parte ricorrente, si è concluso che il Comune non ha mai eccepito alla stessa, ricorrente, né nel provvedimento impugnato – prot. n. 18589 del 13.08.2018 -, né tanto meno nella precedente richiesta di integrazioni – prot. n. 28929 del 21.11.2016, la necessità di presentare una istanza di Permesso di Costruire.

Con riferimento alle zone D2, il menzionato 35 comma 3 delle N.T.A. del Prg consente *“interventi per la realizzazione, anche in lotti separati da quelli su cui insistono volumi tecnici esistenti (purché ricadenti nella medesima zona D2, ovvero nelle zone B o B4, o solo se dette zone D2, B o E4 non sono comprese nelle zone 1° e 1B del PUT di cui alla L.R. 35/87), di spazi attrezzati (giardini e solarium) e di impianti sportivi scoperti (piscine, tennis, minigolf, bocce) con i volumi relativi ai servizi indispensabili (spogliatoi, docce, servizi igienici)...”*

La realizzazione della piscina, sebbene consentita ai sensi dell'art. 35 delle NTA, è stata inibita con il provvedimento gravato. Ritiene il Collegio che, ai fini della valutazione della legittimità dell'atto impugnato, occorre soffermarsi sul titolo abilitativo a cui tale opera soggiace.

10.2. - Ebbene, mentre nessun dubbio può residuare circa l'ammissibilità della realizzazione della piscina ai sensi dell'art. 35 delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Massa Lubrense, altrettanto pacifica è la circostanza che la sua realizzazione sia assoggettata a previo rilascio di permesso di costruire.

Non può, infatti, trovare favorevole apprezzamento quanto affermato dalla ricorrente nella D.I.A. oggetto del provvedimento gravato, circa la natura *“pertinenziale, strumentale e funzionalmente non autonoma”* della piscina.

Sul punto, in conformità a quanto già rilevato dalla giurisprudenza della Sezione da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, va osservato che con *«riguardo al profilo urbanistico non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza in quanto, come già ritenuto da questa Sezione con orientamento che qui si ribadisce “tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede” (cfr. Tar*

Campania, Napoli - sez. VII - nr. 2088 del 21 aprile 2009; T.A.: R. Campania, Napoli, sez. VII n. 1 del 7/0172014)» (T.A.R. Campania, sez. VII, sent.97 del 5 gennaio 2018).

E ancora: sono sottoposte a permesso di costruire le installazioni di manufatti che non siano idonei a soddisfare esigenze meramente temporanee e che realizzino una trasformazione permanente dello stato dei luoghi.

Del resto, nella D.I.A. oggetto di controversia la medesima ricorrente afferma che l'impianto piscina "è strutturalmente destinata in modo durevole a servizio dell'edificio".

Né, in considerazione del contesto e della vocazione dell'edificio a cui la piscina accede, può ritenersi applicabile, diversamente da quanto sostenuta da parte ricorrente, l'art. 6 comma 1 lettera e-*quinquies* D.P.R. 380/2001 che include nelle attività di edilizia libera quelle volte alla realizzazione di "aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici". Nel caso in esame, infatti, si tratta di piscina a servizio di struttura turistico-ricettiva del cui fine di lucro non può dubitarsi, e la cui realizzazione comporta, tra l'altro, come ricostruito dal verificatore, la sostituzione dell'originaria copertura dell'area mediante una tettoia in lamiera coibentata, con un solaio in laterocemento chiuso su quattro lati, su cui andrà collocata la piscina, cui si aggiunge la creazione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell'acqua.

10.3. - Deve, dunque, concludersi che nel caso in esame la realizzazione della piscina richiede il rilascio del permesso di costruire.

11. - Ne consegue che il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate anche con riguardo alla denunciata omissione della comunicazione rilevata dal verificatore nelle sue conclusioni.

In proposito giova rammentare come, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, "il rispetto delle garanzie procedurali ... non può essere inteso in senso meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso sostanziale (in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell'atto conclusivo) ed evitando di affidarsi a letture formalistiche che possono sottendere fini meramente speculativi e non in linea con il principio di effettività" (T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, sez. II-*quater*, 14 marzo 2016, n. 3175).

La lettura sostanziale delle previsioni dettate in materia di garanzie partecipative si impone, del resto, in ragione della speculare previsione di cui all'articolo 21-*octies* della L. n. 241 del 1990, secondo la quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3636; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 2294 del 4.11.2019).

12. - Da ultimo, infondate si rivelano le doglianze con cui la ricorrente si duole dell'intervallo temporale decorso tra la presentazione della D.I.A. avvenuta in data [omissis] e l'adozione dell'impugnato provvedimento da parte della civica amministrazione. Sul punto è sufficiente rilevare, come riferito dalla medesima ricorrente, che a fronte della richiesta di integrazione documentale dell'amministrazione datata 21.11.2016, la ricorrente ha provveduto all'integrazione richiesta soltanto in data 7.8.2018, cui è seguito il provvedimento impugnato, prot. n. [omissis], notificato in data [omissis].

13. - Per tutto quanto esposto ed argomentato, il provvedimento contenente il divieto di inizio e/o prosecuzione dell'attività di cui alla DIA prot. n. [omissis] (laddove non riferibile alla realizzazione di un ascensore esterno) si rivela legittimo, e il ricorso per la parte con cui si chiede l'annullamento del suddetto atto risulta infondato.

Restano salve le ulteriori determinazioni circa l'eventuale presentazione dell'istanza di permesso di costruire riferita alla piscina da parte della ricorrente, con conseguente onere dell'amministrazione di

determinarsi in conformità alle previsioni vigenti, ivi compreso l'art. 35 delle N.T.A. del PRG vigente.

14. - In conclusione il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e infondato per la restante parte.

15. - Il compenso dovuto al verificatore, liquidato d'ufficio dal Collegio in parte dispositiva, è posto in solido a carico delle parti costituite e deve essere ripartito in ugual misura tra ciascuna parte.

16. - In considerazione dell'esito del giudizio si ravvisano giustificati ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, ai sensi di quanto esposto in motivazione, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e lo respinge per la restante parte.

Pone in solido sulle parti costituite il compenso del verificatore, da ripartire in pari misura, liquidate in complessivi euro 1.500 (millecinquecento/00), detratto l'anticipo eventualmente corrisposto da parte ricorrente e da comprendere nella somma totale da ripartire tra le parti tenute al pagamento del compenso.

Compensate le restanti spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all'art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO